



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 - 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 2 APRILE 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 31 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n. 81 del Sig. CANONICO Pasqualino (tesserato Soc. A.S. Fiumefreddo)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.27 SGS del 21.2.2014 (squalifica fino al 30/07/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;

sentito il reclamante che invoca la propria estraneità ai fatti ed insiste per l'annullamento della sanzione;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

rilevato che la sanzione per come sopra inflitta dal primo giudice a Canonico Pasqualino, il quale (come risulta dal referto arbitrale e confermato dal direttore di gara nel corso dell'odierna seduta) nella gara Fiumefreddo - Città Riunite Calcio del 17.2.2014 ha prima tentato di sostituirsi al fratello Canonico Antonio quale allenatore della Società Città Riunite, e poi, avendo avuto la possibilità di rivestire le mansioni di massaggiatore della Società Fiumefreddo (per la quale è tesserato) sedeva sulla panchina avversaria disimpegnando di fatto la funzione di allenatore per tutta la gara, è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.89 della Società A.S.D. TAUREANA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 13.3.2014 (squalifica del calciatore BARILA' Giovanni per SEI gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che la sanzione per come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Barilà Giovanni è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati, poiché dal referto arbitrale emerge senza contraddizioni che le frasi ingiuriose e minacciose fossero rivolte all'arbitro subito dopo il provvedimento disciplinare e non a un giocatore avversario, come sostenuto dalla reclamante;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.90 della Società A.S.D. TAUREANA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 13.3.2014 (squalifica del calciatore DATO Gianluca Francesco per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che la sanzione per come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati, avendo il direttore di gara individuato senza incertezze nel calciatore Dato l'autore dell'aggressione a fine partita;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.91 della Società F.C. CALCIO ACRÌ

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 122 del 20.3.2014 (ammenda di € 650,00, squalifica del calciatore MARANO Andrea per DUE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;
ritenuto, preliminarmente, che il reclamo avverso la squalifica per due gare del calciatore Marano Andrea è inammissibile, ai sensi dell'art.45, comma 3 lett.a, CGS;
in merito all'ammenda di € 650,00, risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e la responsabilità della società;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica per DUE gare del calciatore MARANO Andrea;
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda a € 400,00;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.92 della Società A.S.MARINES

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 13.3.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Motta San Giovanni –Marines del 8/3/2014, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, ammenda di € 200,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il ricorso avverso la squalifica del campo di gioco per una gara, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.c, C.G.S..

La Società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 a favore della Società Motta San Giovanni, con penalizzazione di 1 punto in classifica, squalifica del campo per 1 gara e ammenda di € 200,00, a seguito della decisione dell'arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 37° del II tempo.

Ed invero, la situazione di fatto delineata negli atti ufficiali e confermata dal direttore di gara comparso davanti a questa commissione, riveste certamente gli estremi di carattere oggettivo per la sospensione della gara.

E' pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza, che il suddetto potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza – consumata o tentata – nei confronti del direttore di gara.

Non sussiste l'esimente invocata dalla società (art.13 lett. c), d), e), CGS) vertendosi in tema di fatti violenti dei sostenitori, di cui al successivo art.14 CGS, il cui 5° comma contempla solo le ipotesi di cui alle lettere a) e b) , art.13, comma 1, C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso avverso la squalifica del campo di gioco per una gara;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.94 del Sig.FEDERICO Antonio (tesserato della A.S.D. Polisportiva Lamezia)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 SGS del 20.3.2014 (squalifica fino al 30/04/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo, nel quale il ricorrente nega di avere proferito offese nei confronti dell'arbitro, reiterate dagli spalti dopo l'espulsione, affermando di aver protestato educatamente contro una decisione arbitraria e di essere uscito tranquillamente dal campo, senza alcun seguito;

ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituisce prova privilegiata; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al Sig. FEDERICO Antonio fino al 21 APRILE 2014 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi